

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2118 DEL 21/11/2025

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG. FABIO MICHELE IMPALLOMENI – TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ALL'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE CALABRIA – AZIENDA ZERO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 2194/25

*Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con istanza ricevuta al n. 87220 del protocollo dell'Azienda il giorno 18 settembre 2025 il sig. Fabio Michele IMPALLOMENI dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di coadiutore amministrativo (area degli operatori) assegnato all'unità operativa complessa "Cure primarie" del Distretto 2 Alto Vicentino, ha trasmesso copia della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per il governo della Sanità della regione Calabria – Azienda zero recante la nomina dell'avviso di mobilità volontaria;
- con la medesima istanza, l'interessato ha richiesto il rilascio di nulla osta al trasferimento presso l'Azienda sopra citata;
- con comunicazione trasmessa a mezzo di nota di protocollo n. 104940 del 7 novembre 2025, l'Azienda ha espresso il parere favorevole al trasferimento del quale trattasi, con proposta di definizione della data di decorrenza al 1° dicembre 2025;
- l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero ha confermato la decorrenza del trasferimento proposta (protocollo n. 108129 del 18 novembre 2025).

Ritenuto che:

- in conformità all'istruttoria del procedimento occorre provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento presentata dal dipendente sig. Fabio Michele IMPALLOMENI, dando atto del perfezionamento del trasferimento dell'interessato all'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero con decorrenza dal 1° dicembre 2025;
- nel dare inoltre atto che risultano adeguatamente programmati tutti i congedi maturati dal dipendente presso l'Azienda, va precisato che l'eventuale saldo di congedi residui all'atto del trasferimento, derivante da cause imprevedibili sopravvenute all'adozione del provvedimento, non darà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute);
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che subentra nei relativi oneri stipendiali e accessori.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse

Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso al trasferimento in mobilità volontaria del sig. Fabio Michele IMPALLOMENI all'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di esprimere l'assenso dell'Azienda al trasferimento per mobilità volontaria del sig. Fabio Michele IMPALLOMENI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di coadiutore amministrativo (area degli operatori), all'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come in premessa specificato;
2. di disporre che – in conformità all'esito dell'istruttoria – il trasferimento ha effetto con decorrenza dal giorno 1° dicembre 2025;
3. di precisare, per le motivazioni indicate nelle premesse, che questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti alla dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di comunicare il presente provvedimento all'interessata e all'amministrazione di destinazione per il seguito di competenza;
5. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.